

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 137/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69062 del registro di segreteria, proposto da:

C. G., nato a OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano, presso il cui studio, sito a Palermo in via Libertà n. 62, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

francescoleone@pec.it;

simona.fell@pec.it;

cirocatalano@pec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura

in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

resistente

il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro *pro – tempore*, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

previmil@postacert.difesa.it;

interveniente volontario

In data 8 maggio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, C.G. ha convenuto in giudizio l'INPS, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 1092/73, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, ha riferito di avere prestato servizio quale militare di carriera nella Marina Militare e di rientrare tra quei lavoratori ai quali sarebbe applicabile, per la parte retributiva (quote A

e B), l'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/73, concernente il personale militare, invece che quella del 35%, prevista dall'art. 44 dello stesso decreto per il personale civile. Ne conseguirebbe che, per la parte in "quota retributiva" della pensione, occorrerebbe procedere alla riliquidazione mediante la corretta applicazione dell'aliquota del 44%, in ragione del 2,44% annuo, come stabilito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 1/2021/QM), nonché alla liquidazione e al pagamento degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti, con decorrenza dalla data del pensionamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare di integrare il contraddittorio con il Ministero della Difesa, in quanto nella fattispecie opererebbe come ordinatore secondario di spesa, sicché sarebbe vincolato ad applicarne i decreti. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e, nel merito, ha chiesto di "*adottare ogni conseguente statuizione conforme a legge*".

Il Ministero della Difesa, intervenendo volontariamente nel giudizio, ha concluso per la reiezione della domanda, deducendo il ricorrente al 31.12.1995 avrebbe già maturato un'anzianità superiore ai 18 anni, sicché il suo trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato per intero con il sistema retributivo e non con quello misto. Pertanto, l'art. 54 del DPR n. 1092/73 non sarebbe applicabile, in quanto la norma farebbe riferimento esclusivamente al personale militare che al 31.12.1995 aveva un'anzianità inferiore ad anni 18, mentre per le liquidazioni con il sistema interamente retributivo il calcolo avverrebbe

ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 335/1995.

In via preliminare di merito, il Ministero ha eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale di tutti i ratei arretrati.

Con memoria del 22 aprile 2025, il ricorrente ha dato atto d'aver appreso, solo a seguito della costituzione in giudizio del Ministero, che la pensione era stata liquidata interamente con il sistema retributivo. Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.

All'udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere; il procuratore dell'INPS vi ha aderito, con compensazione di spese.

Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

A seguito della concorde richiesta delle parti e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non

conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come dedotto dallo stesso ricorrente, non sussiste più l'interesse ad agire, in quanto l'inquadramento del trattamento pensionistico interamente nel sistema retributivo rende del tutto superflua la domanda di applicazione dell'aliquota del 44%.

Ne consegue l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

In difetto di specifica richiesta in ordine all'eventuale soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da C. G. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, con l'intervento volontario del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro *pro – tempore*;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 8 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 8 maggio 2025

Pubblicata il 9 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)